



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 19
gennaio 2015, n. 1

“Linea Ambiente s.r.l.” (già Ecolevante SpA) - Parziale modifica della Determina Dirigenziale n. 17 del 26.05.2014 avente ad oggetto “Esecuzione della sentenza del TAR Puglia Bari n. 1302/2012. Riesame della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tutela dell’Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010.”

L’anno 2015 addì 19 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Dirigente dell’Ufficio
Autorizzazione Integrata Ambientale

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell’Area organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n.

10/2007, art. 45”.

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.
- La L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) ? Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/09/2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.” ha stabilito i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36

Atteso che:

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico - IPPC-AIA n. 393 del 01.07.2009 veniva autorizzata la sottocategoria del comparto 1 del terzo lotto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi del Gestore “Ecolevante SpA” ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del DM 3

agosto 2005 per un periodo massimo di sei mesi;

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico - IPPC AIA n. 481 del 15.09.2009 veniva rettificato il provvedimento dirigenziale n. 393/2009 di concessione, deroga e iscrizione in sottocategoria ex DM 03/08/05 nella parte attinente le procedure sulle prescrizioni inerenti il sistema di monitoraggio delle emissioni diffuse di VOC;

- con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 veniva concesso l'inquadramento dei comparti 1 e 2 del terzo lotto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi del Gestore "Ecolevante SpA" nella sottocategoria di discarica ex art. 7 comma 1 lettera c) del DM 3 agosto 2005;

- il Gestore "Ecolevante SpA" presentava ricorso al TAR Puglia per l'annullamento della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 nella parte in cui:

a) sia nella premessa che nel determinato prescrive al punto 1 "di inquadrare nella sottocategoria ex art. 7, co. 1, lett. c) del d.m. 3 agosto 2005 il comparto 1 ed il comparto 2 del terzo lotto della discarica per rifiuti speciali non pericolosi della società Ecolevante s.p.a. sita in Grottaglie (TA) loc. Caprarica";

b) al punto 6 "di stabilire che, fatto salvo il rispetto dell'art. 7 c. 1 del d.lgs. 36/03, la deroga al parametro DOC è limitata ai rifiuti non pericolosi identificati con i codici CER già autorizzati a valle di specifica istruttoria con d.d. n. 393 del 1 luglio 2009, di seguito elencati: 070512, 100121, 170506, 190203, 190305, 1905010, 190801, 190802, 190805, 190812, 190814, 191212, 191302";

c) al punto 8 "di stabilire che sui rifiuti oggetto di deroga il gestore dovrà effettuare per ciascun CER oggetto di deroga e oggetto di conferimento nel corso del mese di riferimento, le analisi dell'eluato volte alla determinazione dei parametri di cui alla tabella 5 del d.m. 3 agosto 2005 nonché del TOC, del residuo a 105° e del residuo a 600°. Sui rifiuti caratterizzati dai codici CER 100121, 190203, 190305, 191302 i test sull'eluato dovranno inoltre prevedere la misura dei seguenti parametri: solventi organici aromatici azotati, solventi organici clorurati. una quota parte dei campioni prelevati ai fini delle determinazioni analitiche di cui al precedente capoverso dovrà essere adeguatamente conservata per un periodo di tre mesi, a disposizione delle autorità competenti in materia di vigilanza e controllo";

d) al punto 13 "di stabilire che il biogas prodotto dal corpo dei rifiuti abbancati nel comparto 2 in coltivazione dovrà essere monitorato in termini qualitativi e quantitativi. A tal fine dovranno essere condotte campagne di monitoraggio del biogas secondo le metodologie già individuate per il comparto 1 nell'allegato a paragrafo 2 della d.d. 393 del 1 luglio 2009 come modificata dalla d.d. 481 del 15 settembre 2009. Ad integrazione di tali misure e con scadenza mensile dovrà essere estratto un campione significativo di biogas dal corpo del comparto in coltivazione al fine della determinazione analitica dei seguenti parametri: metano, anidride carbonica, composti organici clorurati (tab. 1 all. 5 parte iv del d.lgs. 152/06 dal 39 al 60), composti organici aromatici (dal 19 al 23), acido solfidrico, ammoniaca, mercaptani, VOC";

- con sentenza n. 1302/2012 il TAR Puglia, accogliendo l'eccepito difetto di motivazione e di istruttoria, annullava il provvedimento dirigenziale impugnato;

- in data 23 gennaio 2014, con nota dell'Avvocatura Regionale acquisita al prot. 278, perveniva copia del ricorso presentato dalla società Ecolevante SpA contro la Regione Puglia per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla suindicata sentenza del TAR Puglia n. 1302/2012 nonché per la dichiarazione di nullità e/o annullamento della nota prot. n. A00169-0004592 del 30.10.2013 della Regione Puglia nella parte in cui dispone "fermo restando la possibilità da parte di questa autorità competente AIA, ai sensi della L.R. 17/2007 e L. n. 19/2010, di poter procedere alla valutazione dell'assentibilità delle deroghe ai parametri di concentrazione dell'eluato, secondo le definizioni rinvenibili negli artt. 6 e 10 del Decreto Ministeriale 27/09/2010, nell'ambito delle prossime attività istruttorie AIA"

- in data 10 febbraio 2014, con nota prot. 543, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 381 del 26.07.2010 in ottemperanza alla sentenza n. 1302 del 29/03/2012 con cui il Tar

Puglia - Bari aveva annullato in parte qua il richiamato provvedimento regionale;

- con nota prot. 1111 del 17 marzo 2014 e successiva 1132 del 18 marzo 2014 dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, veniva indetta e convocata in data 3 aprile 2014 la prima conferenza di servizi ai fini delle determinazioni relative all'inquadramento in sottocategoria e concessione di deroghe ai sensi della legislazione in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

- con nota prot. 1515 del 08 aprile 2014 la Regione Puglia, facendo seguito agli impegni assunti durante la predetta Conferenza di servizi del 3 aprile 2014, trasmetteva una relazione di inquadramento dell'oggetto del riesame e contestualmente la convocazione della successiva conferenza di servizi. Nella nota veniva ribadito che "per chiarezza dell'azione amministrativa, il riesame in questione non deve intendersi riesame ai sensi del comma 4 dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi bensì riesame della Determinazione Dirigenziale n. 381/2010 della Regione Puglia al fine di ottemperare alle statuizioni della sentenza del TAR Puglia n. 1302/2012, mediante rinnovazione dell'istruttoria inerente all'inquadramento in sottocategoria e concessione di deroghe ai sensi della legislazione in materia di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Ed in particolare, l'esame puntuale dei vari provvedimenti autorizzativi emanati (cfr tabella riepilogativa indicata nel verbale della CDS del 03-04-2014) consente di precisare che il procedimento di riesame, per ottemperanza alla citata sentenza del TAR Puglia, deve riguardare esclusivamente l'istanza del Gestore volta all'inquadramento in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 3 agosto 2005 (abrogato e sostituito dal vigente DM 27/09/2010) del terzo lotto di discarica per il conferimento di rifiuti con deroga al parametro DOC nell'eluato come da nota del 23 dicembre 2009 acquisita al protocollo n. 312 del 15 gennaio 2010 della Regione Puglia. Tanto risulta, peraltro, ben indicato nello stesso provvedimento DD 381/2010 (impugnato ed annullato con sentenza del TAR Puglia 1302/2012) alla pagina 2/10."

Si invitavano, quindi, tutte le amministrazioni ad esprimere il parere di competenza limitatamente allo scopo del procedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale 381/2010 della Regione Puglia per ottemperanza al giudicato, consistente nell'esame della domanda di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 03/07/05 (sostituito ed abrogato dal vigente DM 21 settembre 2010) del terzo lotto di discarica per il conferimento di rifiuti con deroga al parametro DOC nell'eluato così come indicato nell'istanza avanzata dal Gestore con nota del 23 dicembre 2009 e con allegata Valutazione del Rischio.

- In data 23 aprile 2014 veniva acquisito al prot. 1693 il parere di ARPA Puglia - DAP Taranto (formulato con nota prot. 556 del 22 aprile 2014) contenente osservazioni al documento di Valutazione del Rischio della discarica Ecolovante aggiornato a dicembre 2013;

- In data 29 aprile 2014 si teneva la seconda conferenza di servizi durante la quale, dopo ampia discussione, ARPA Puglia, prendendo atto delle dichiarazioni del Gestore, confermava il proprio parere favorevole alla concessione della sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 27/09/2010 chiedendo che il Gestore, a partire dalla successiva valutazione del rischio da elaborare con frequenza annuale, tenesse conto delle osservazioni nn. 1, 3, 4, 6 e 7 come formulate nella precedente nota prot. 556 del 22 aprile 2014, così eliminando la prescrizione di cui al punto 2 di detto parere ai sensi del quale, testualmente, si richiedeva che "Nel modello di applicazione dell'analisi di rischio vanno implementati i soli codici CER per i quali è necessaria la deroga al parametro DOC della Tabella 5 del D.M. 27.09.2010. Per i codici CER per il cui conferimento e smaltimento non risulta più necessaria la deroga ai sensi del D.M. 27.09.2010 invece dovrà essere presentato un programma di trattamenti volti a ridurre in modo consistente l'attività biologica e/o il contenuto di sostanze organiche."

A tal proposito considerato che:

- La Tabella 5 dell'art. 6 del DM 27/09/2010 recante i "limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi" stabilisce che il limite di concentrazione per il

parametro DOC non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- a) fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica;
- b) fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- c) rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- d) rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- e) rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
- f) rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;
- g) rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali di cui all'articolo 5 del D.Lgs 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1000 mgO₂/kgSVh.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da ARPA Puglia, sia nella seduta della Conferenza di Servizi del 25 aprile 2010 sia nella seduta della Conferenza di Servizi del 29 aprile 2014.

Visto il parere favorevole acquisito dal Dipartimento di Prevenzione SISP ASL Taranto-Grottaglie-Manduria con nota prot. 0865/SISP del 6 maggio 2014.

Visto il parere favorevole già espresso dalla Provincia di Taranto con nota prot. PTA/2010/ 0039677/P del 21/06/2010.

Ritenuto acquisito l'assenso di tutte le altre amministrazioni, convocate alle Conferenze di Servizi del 3 aprile 2014 e 29 aprile 2014, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della legge 241/90 e smi.

Si è proceduto ad approvare con la DD 17/2014 il riesame della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 in ottemperanza alla sentenza n. 1302 del 29/03/2012 del Tar Puglia - Bari prevedendo tra l'altro al punto 4 la seguente prescrizione:

- per i rifiuti, identificati con CER di cui alla note a), b), g) della Tabella 5 del DM 27/09/2010 (non oggetto di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 27/09/2010 in quanto esclusi dall'obbligo del rispetto di concentrazione del parametro DOC nell'eluato), si rende obbligatoria l'acquisizione preliminare della dichiarazione da parte del produttore dell'avvenuto trattamento con processi idonei a garantire le condizioni ivi fissate.

Considerato che

la Società Ecolavante s.p.a. ha presentato ricorso presso il TAR Puglia - Bari per l'annullamento, previa sospensione e contestuale richiesta delle misure cautelari ex art. 56 c.p.a., della DD n.17/2014 nella parte relativa alla prescrizione n. 4 "per i rifiuti, identificati con CER di cui alla note a), b), g) della Tabella 5 del DM 27/09/2010 (non oggetto di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM

27/09/2010 in quanto esclusi dall'obbligo del rispetto di concentrazione del parametro DOC nell'eluato), si rende obbligatoria l'acquisizione preliminare della dichiarazione da parte del produttore dell'avvenuto trattamento con processi idonei a garantire le condizioni ivi fissate”;

il TAR Puglia, con decreto presidenziale n. 429/2014, ha disposto la sospensione della suddetta D.D. n. 17/204 per quanto prescritto al punto 4 della medesima, fissando la camera di consiglio al 3/9/2014 per la trattazione in sede collegiale;

il TAR Puglia - BARI, in data 04/09/2014, ha pronunciato l'Ordinanza n. 473 con cui ha confermato il Decreto Presidenziale n. 429 del 24/07/2014;

L'Amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura Regionale, ha impugnato la suindicata ordinanza cautelare innanzi al Consiglio di Stato chiedendone la riforma;

Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 5695 del 12/12/2014 ha accolto l'appello proposto dalla Regione Puglia e, in riforma della gravata Ordinanza del TAR Puglia - Bari, ha respinto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente in primo grado, così ripristinando l'efficacia della D.D. n. 17/2014 e disponendo che la fissazione dell'udienza di merito avvenisse con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, cod. proc. amm.;

La società Ecolevante ha proposto nuovamente istanza cautelare dinanzi al TAR Puglia Bari per la sospensione della D.D.n. 17/2014 nonché proposto istanza di revoca dell'ordinanza n. 5695/2014 innanzi al Consiglio di Stato la cui udienza è stata fissata per il 20/01/2015.

Considerato inoltre che:

in virtù della D.D. n. 381/2010 la Ecolevante S.p.a. è stata aggiudicataria degli appalti pubblici banditi dal Commissario Delegato dell'Emergenza Ambientale della Regione Campania per lo smaltimento di rifiuti individuati con codici CER 190801, 190805 e 190802 in deroga al parametro DOC ed ha stipulato contratti con i produttori di rifiuti di cui alle note a), b) e g) della Tabella 5 del D.M. 27.09.2010;

a seguito del riesame del citato provvedimento come disposto con d.d. n. 17/2014, con nota del 12/12/2014 la Ecolevante S.p.a. informava il Commissario Delegato dell'Emergenza Ambientale della Regione Campania della prescrizione di cui al punto 4 comunicando, pertanto, l'impossibilità per il futuro di smaltire i rifiuti presso il proprio impianto di discarica se non previo rilascio di una dichiarazione da parte dei produttori medesimi dell'avvenuto trattamento con processi idonei a garantire le condizioni fissate alla note a), b) e g) della Tabella 5 del D.M. 27.09.2010;

il Decreto Ministeriale 27/09/2010 non contiene i criteri che forniscano parametri certi in relazione alla definizione dei “trattamenti idonei a ridurre in modo consistente” l'attività biologica e/o il contenuto di sostanze organiche a cui subordinare la non applicabilità del limite di concentrazione nell'eluato del parametro DOC;

in mancanza di un parametro certo i produttori dei rifiuti hanno dichiarato l'impossibilità di rendere una dichiarazione che attesti che i rifiuti siano stati preventivamente sottoposti ad un processo di trattamento idoneo a ridurre in modo consistente la parte organica dei rifiuti di cui al D.M. 27/09/2010;

il Commissario Delegato dell'Emergenza Ambientale della Regione Campania con nota n. 5395 del 15/12/2014 ha formalmente diffidato Ecolevante S.p.a. dall'interrompere il servizio fino al 31.03.2015 ed intimato, per ragioni di pubblico interesse, legate alla tutela dell'ambiente, della salute e dell'igiene pubblica, di individuare ad horas ogni possibile soluzione onde scongiurare l'interruzione del servizio pubblico;

il contenzioso amministrativo instaurato per l'annullamento della citata prescrizione regionale, in quanto vertente su questione caratterizzata da una lacuna legislativa, così come del resto confermato dal TAR Puglia con sentenza n. 2076/2011 risulta particolarmente complesso e di non pronta definizione;

con D.D. n. 17/2014 è stata autorizzata, per il terzo lotto di discarica, la sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) del DM 27 settembre 2010;

l'esame della prassi applicativa del D.M. 27/09/2010 rivela che l'autorizzazione per sottocategorie ai

sensi dell'art. 7 è funzionale a legittimare lo smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato Decreto caratterizzati da un parametro DOC superiore rispetto a quello previsto nella tabella 5 per lo smaltimento dei medesimi codici CER in discariche per rifiuti speciali non pericolosi;
l'analisi di rischio ha dimostrato l'idoneità del sito a smaltire tutti i rifiuti previsti nell'AIA n. 426/2008 in deroga al parametro DOC senza rischi per l'ambiente;

Vista l'istanza presentata dalla Ecolevante S.p.a. con nota del 08/01/2015, acquisita al protocollo di questo Servizio al n. 00071 del 12/01/2015, finalizzata all'espunzione della prescrizione di cui al punto 4 della D.D. n. 17/2014 con allegazione delle succitate note dei produttori dei rifiuti - con le quali viene comunicata l'impossibilità a produrre una certificazione di pretrattamento idoneo a ridurre in modo consistente la parte organica dei rifiuti medesimi - nonché della diffida del Commissario Delegato dell'Emergenza Ambientale della Regione Campania.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di rettificare la Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 17/2014 espungendo la prescrizione riportata al punto n. 4 del provvedimento medesimo come di seguito specificata: "per i rifiuti, identificati con CER di cui alla note a), b), g) della Tabella 5 del DM 27/09/2010 (non oggetto di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 27/09/2010 in quanto esclusi dall'obbligo del rispetto di concentrazione del parametro DOC nell'eluato), si rende obbligatoria l'acquisizione preliminare della dichiarazione da parte del produttore dell'avvenuto trattamento con processi idonei a garantire le condizioni ivi fissate".

- Di confermare che:

viene autorizzata, per il terzo lotto di discarica, la sottocategoria per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas di cui all'articolo 7, comma 1 lettera c) del DM 27 settembre 2010;

che i rifiuti conferibili nel terzo lotto di discarica, inquadrato in sottocategoria di cui al punto precedente, sono quelli di cui all'istanza del 30 marzo 2009 di autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera c) del DM 3 agosto 2005 con relativa valutazione del rischio ovvero rappresentati con i CER indicati nella Determina Dirigenziale dell'Ufficio Tutela dall'Inquinamento Atmosferico IPPC-AIA n. 426 del 03/07/2008;

che il parametro, oggetto di deroga con la presente autorizzazione in sottocategoria ai sensi dell'articolo 7 del DM 27/09/2010, è il DOC alle condizioni indicate nella Valutazione del Rischio - dicembre 2009 e successive modifiche,

l'aggiornamento periodico, prescritto della valutazione del rischio, rispetti le seguenti condizioni (vedi parere SPESAL prot. 0865/SISP del 6 maggio 2014 e parere ARPA con nota prot. 23556 del 22 aprile 2014):

- a. deve essere trasmesso anche alla U.O.S. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL TA;
- b. sia accompagnato da una relazione che dia atto dell'esito di un esame comparativo con le valutazioni di rischio elaborate negli anni precedenti con particolare riferimento ai profili relativi alle esposizioni umane;
- c. ai fini dell'implementazione del modello di calcolo è necessario utilizzare come dati di input tutti i parametri sito specifici derivanti dal monitoraggio sulle diverse matrici ambientali e sulle emissioni prodotte nel tempo dall'esercizio della discarica avendo a riferimento tutti i dati storici disponibili. Gli stessi dati dovranno essere trattati statisticamente, qualora possibile, come richiesto dal manuale APAT;
- d. nei parametri di input del modello vanno utilizzati i dati sperimentali derivanti dalle misure in situ della stazione meteo climatica a servizio dell'impianto, elaborando statisticamente tutti i dati a disposizione;
- e. devono essere considerate le tipologie di bersagli e tutti i percorsi elencati nella tab. 41 del Manuale APAT applicato alle discariche del 2005;
- f. tener conto di tutta la serie storica dei dati analitici a disposizione al fine di avere una rappresentazione reale e completa dei rifiuti smaltiti in discarica. Trattare i risultati analitici del percolato in forma statistica (in termini di probabilità di accadimento), adottando l'approccio Monte Carlo, come richiesto dal Manuale APAT, nonché dalle linee guida regionali approvate con DGR 2560/2009;
- g. considerare le concentrazioni dei composti, laddove monitorati, derivanti da analisi chimiche su campioni di biogas

- che restano confermate tutte le prescrizioni della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Tutela dell'Inquinamento Atmosferico della Regione Puglia n. 381 del 26.07.2010 e n. 17/2014 non in contrasto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, al Gestore Linea Ambiente S.r.l., già Ecolevante S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Rovato (BS) alla via XXV aprile, n. 18 nonché alla sede operativa in Grottaglie (TA) alla località Torre Caprarica.

- di trasmettere il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale;

- di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Grottaglie e San Marzano, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica, all'ARPA PUGLIA DAP TA, alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche,

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d) sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente d'Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri
